



Prot. 1287 del 13/11/15

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PER ALLIEVI
SCUOLE DI PSICOTERAPIA RICONOSCIUTE CON DECRETO DEL M.I.U.R.**

TRA

La **Scuola di specializzazione in Psicoterapia Fenomenologica-Dinamica** della Scuola di Psicoterapia e Fenomenologia Clinica riconosciuta con decreto del M.I.U.R. del 17/02/2015 prot.441, con sede legale in Firenze, via Zara 3, P.IVA/C.F. 06077410485 d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentata dal Prof. Giovanni Stanghellini – rappresentante legale;

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" con sede legale in Napoli, via Pansini, 5 – 80131, P.I. e C.F. 069093606035 d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dal Commissario Straordinario, Prof. Giovanni Persico;

PREMESSO

- che ai sensi dell'art.3 della Legge 56/89, le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale per almeno n.100 ore annue presso Istituzioni Pubbliche o soggette a pubblica vigilanza;
- che detto tirocinio si configura come attività curricolare per l'acquisizione del titolo di specializzazione in psicoterapia;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**Art. 1 (oggetto della convenzione)**

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso i servizi sanitari e socio-sanitari integrati (rientranti negli accordi con piani di zona), in base alla disponibilità di tutor psicoterapeuti, allievi delle scuole di psicoterapia riconosciute con decreto del M.I.U.R. in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore.

Art. 2 (Modalità di espletamento)

Il tirocinio di formazione e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge. 196 del 24/06/1977 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto un *Progetto formativo e di orientamento* contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei tutori e del responsabile aziendale;

- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi dell'assicurazione infortuni e responsabilità civile.
- La frequenza verrà attestata nelle forme di legge.

Art. 3 (obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- b) compilare il foglio di presenza indicante gli orari di entrata ed uscita, predisporre e sottoscrivere il foglio riassuntivo con il totale delle ore effettuate, controfirmato dal tutor;
- c) rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative all'azienda di ciò venga a conoscenza sia durante, sia dopo lo svolgimento del tirocinio (tutela della privacy);
- d) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di sicurezza e igiene
- e) comunicare in forma scritta e con congruo anticipo la risoluzione anticipata del progetto formativo.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dal soggetto ospitante, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Art. 4 (Obblighi della Scuola)

Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalarne l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna ad effettuare le comunicazioni di legge ove previsto da specifiche norme.

Art. 5 (Partecipazione dei tutor ad iniziative della scuola)

Su richiesta dei tutors aziendali, la Scuola prevede una corsia preferenziale e vantaggi in termini di costi di iscrizione per la loro partecipazione alle iniziative formative.

Art. 6 (Controversie e rinvii)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Napoli.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 7 (Durata)

La presente convenzione entra in vigore con la data della stipula ed ha una durata di 4 anni. Essa può essere rinnovata con formale richiesta.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima mediante raccomandata A/R.
Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività in corso.

Art. 8 (Spese)

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo e alla registrazione in caso d'uso secondo le norme vigenti.

Firenze, li 16/09/2015

Per la Scuola
II RAPPRESENTANTE LEGALE
Prof. Giovanni Stanghellini



Per l'A.O.U. Federico II
II COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Giovanni Persico

